

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3169**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BADINI CONFALONIERI, BASILE GUIDO, BOZZI, CAPUA, COLITTO,
COTTONE, DE CARO, DI GIACOMO, FERRARI RICCARDO, MALAGODI,
MARTINO GAETANO, MARZOTTO***Annunziata il 18 settembre 1957*

Riduzione di imposte sui fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche per i quali è ridotto per legge il canone di affitto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono state approvate dalla Camera e trasmesse al Senato in un testo unificato le proposte di legge n. 2899 e 3098 che prevedono, per l'annata agraria 1956-57, la riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche.

Nell'adottare provvedimenti di questo genere, tenendo presenti le esigenze, indubbiamente meritevoli di considerazione, di una categoria, si dimenticano spesso le conseguenze ingiuste che questi provvedimenti hanno per altre categorie ove non siano accompagnati anche da norme dirette a disciplinarne, secondo elementari criteri di giustizia, le ripercussioni. Anche nel caso in esame, ove non si emanassero opportune norme, si verificherebbe questo assurdo: che i proprietari fondiari, pur vedendosi trasferito a proprio carico, in eccezione ai principii che regolano l'incidenza del rischio, il danno ricevuto dagli affittuari a causa delle avversità atmosferiche, dovrebbero pagare le imposte e sovrimposte fondiarie non già sul reddito effettivo, ma su quello catastale calcolato sulla base della normale produzione, cioè nel presupposto che il locatore abbia percepito l'intero canone.

Orbene la giustizia, per essere tale, non può e non deve fare distinzioni fra categoria e categoria di cittadini indennizzando gli uni ed aggravando il danno degli altri con la corresponsione di imposte commisurate ad un reddito superiore al reale. Il principio della perequazione fiscale deve essere attuato senza discriminazioni: eppertanto nel momento stesso in cui lo Stato in forza del suo potere legislativo impone una riduzione di reddito ad una categoria di cittadini, deve in pari tempo riconoscere alla categoria stessa questa avvenuta riduzione anche agli effetti fiscali. Non facendo questo sarebbe vano parlare di giustizia fiscale e l'azione dello Stato, anziché risultare obiettivamente ispirata dall'interesse collettivo, risulterebbe diretta, per partito preso, a solo esclusivo favore di una parte dei cittadini ed in odio ad un'altra.

Per questi motivi riteniamo necessario espressamente stabilire:

a) Che l'imposta sui terreni e le relative sovrimposte a carico del locatore siano ridotte della stessa percentuale di cui verrà ridotto, per effetto delle disposizioni delle citate proposte, il canone di affitto che il locatore stesso percepisce.

b) Che, anche agli effetti del computo ai fini dell'imposta complementare, il reddito dominicale venga ridotto della stessa percentuale.

In linea di principio tali riduzioni andrebbero operate con riferimento all'esercizio finanziario corrispondente all'annata agraria in cui è avvenuta la decurtazione del canone

e cioè per l'esercizio 1956-57. Ma poiché tale esercizio è chiuso e sarebbe tecnicamente troppo lungo e disagiata, sia per il contribuente che per gli Enti impositori, disporre gli sgravi ed i relativi rimborsi, è preferibile, perché più semplice e praticamente equivalente nella sostanza, prevedere lo sgravio per il prossimo esercizio finanziario 1958-59.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A favore dei locatori di fondi rustici che abbiano subito per forza di legge la riduzione del canone di affitto per l'annata agraria 1956-57 è concessa, per l'esercizio finanziario 1958-59, la riduzione dell'imposta fondiaria e relative sovrimposte comunale e provinciale nella misura percentuale in cui è stato ridotto il canone. Nella stessa misura percentuale viene decurtato il reddito fondiario da calcolarsi agli effetti dell'imposta complementare dovuta per l'esercizio finanziario suddetto.

ART. 2.

Le perequazioni fiscali previste dall'articolo precedente debbono essere chieste dagli interessati con domanda documentata all'Intendenza di finanza competente, entro tre mesi dalla deliberazione di riduzione dei canoni adottata dalla Commissione tecnica provinciale. L'intendente di Finanza decide entro trenta giorni e comunica la decisione al richiedente nonché alle Amministrazioni comunali e provinciali interessate le quali, in caso di accoglimento dell'istanza, provvederanno allo sgravio parziale, nella percentuale accordata, delle sovrimposte di rispettiva spettanza.